Provvedimento n. 1267 del 27/10/2023

Oggetto: approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che:

- Ente Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito EAV) è dotato di una propria Avvocatura interna quale ufficio istituzionalmente deputato a rappresentare e difendere l'EAV dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado ed ai collegi arbitrali, nonché ad esprimere pareri e svolgere consulenza legale in favore degli altri organi aziendali;
- alle attività dell'Avvocatura interna sono preposti dipendenti dell'EAV in possesso di abilitazione alla professione di avvocato ed iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Napoli;
- il limitato numero di addetti all'Avvocatura interna a fronte del cospicuo contenzioso gravante su EAV, la molteplicità degli uffici giudiziari da adire su tutto il territorio regionale e, talvolta, nazionale, casi di incompatibilità degli avvocati, di eccessivo carico di lavoro o di motivata opportunità, comportano l'esigenza di avvalersi di prestazioni professionali di avvocati del libero foro;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", EAV si è dotata di un proprio "Regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale", approvato, da ultimo, con Provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 610 del 16/11/2020, tuttora vigente, al fine di adeguare ai principi dell'ordinamento comunitario di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, secondo l'espressa previsione dell'articolo 4 del Codice, comunque applicabili ai contratti esclusi;
- con il suddetto Regolamento è stato costituito un Elenco aperto di professionisti esterni, singoli e/o associati, cui attingere al fine di affidare occasionalmente incarichi di rappresentanza e patrocinio legale, definendo i criteri e le modalità di costituzione e di utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi defensionali;
- il predetto Codice D.lgs. 50/2016 è stato abrogato dal D.lgs. n. 36/2023 che dispone all'articolo 56, comma 1, lett. h) l'esclusione dell'applicazione della sua disciplina ad appalti e concessioni concernenti uno qualsiasi dei servizi legali indicati ai nn. 1) e 2).

CONSIDERATO che

- con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018, l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 12, recanti la disciplina, orientativa ma non vincolante, sull' Affidamento dei servizi legali, con cui ha delineato le tipologie di servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e specificato, con precipuo riferimento ai servizi legali, la portata dei principi di cui all' art 4 del suddetto Codice;

- con sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18, la Corte di Giustizia dell'UE ha sottolineato come i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice, in particolare la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale, nonché la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. Il carattere dell'*intuitus personae* rende difficile una descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi legali da prestare e la sua rilevanza è stata tale da indurre il legislatore dell'Unione, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, ad escludere i servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 senza violare il principio della parità di trattamento;
- con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.155 del 17/04/2019 è stato definito che il compenso determinato per l'affidamento di servizi e incarichi professionali a favore dei professionisti esterni sia conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di equo compenso nonché ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi e che rappresentano la base di riferimento per la determinazione dell'importo posto a base di gara nelle procedure di affidamento;
- con la legge 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal 20 maggio, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" è stata disposta la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati e per i professionisti iscritti agli ordini e collegi;

DISPONE

1) di approvare il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, il cui testo è allegato al presente provvedimento, e ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di revocare il precedente regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato con Provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 610 del 16/11/2020, nonché ogni normativa interna disciplinante le modalità ed i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito all'articolo 56, comma 1, lett. h) del D.lgs. 36/2023, singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di EAV a professionisti esterni, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale, che siano in contrasto con il nuovo regolamento;
3) il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Il Segretario
Avv. Carlo Vollono
Carlo Vollono

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Umberto De Gregorio

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE

(approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1267 del 27/10/2023)

Firmato digitalmente da:
Umberto De Gregorio
Data: 06/11/2023 09:22:33

Firmato digitalmente da: Carlo Vollono
Data: 03/11/2023 13:12:45

Sommario

pag.

Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità 3
Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati 3
Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco 4
Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco 6
Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni 6
Art. 6 – Corrispettivi 7
Art. 7 – Cancellazione dall'elenco degli Avvocati 8
Art. 8 – Modalità di svolgimento degli incarichi 8
Art. 9 - Pubblicità 9
Art. 10 – Trattamento dei dati 9
Art. 11 – Norme di rinvio 9
Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento 9

Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito dall'art. 13, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 36 del 2023, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264/18, singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito anche EAV) a professionisti esterni, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, come delineati dagli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36 del 2023.

1.2 Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali individuati dall'articolo 56, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023.

1.3 Ai fini della difesa tecnica l'EAV normalmente si avvale di propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato. E' consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna nei seguenti casi:

- eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate;
- procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza e interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione;
- procedimenti di urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio;
- contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarietà con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni;
- ogni altra situazione congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto a uno o più legali esterni.

1.4 Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali diversi da quelli di cui al precedente punto 1.2 per i quali si applica integralmente il D.lgs. n. 36/2023.

1.5 Ente Autonomo Volturno si riserva di procedere, tramite le procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 o dal Regolamento aziendale per l'affidamento di appalti sottosoglia comunitaria, alla stipula di accordi quadro per tipologie di contenziosi o per contenziosi seriali.

Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati

2.1 Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata alla Direzione Affari Legali e Generali, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2.2 L'elenco è distinto nelle sei seguenti sezioni:

Sezione A - Diritto Amministrativo;

Sezione B - Diritto Civile e Commerciale;

Sezione C - Diritto del Lavoro;

Sezione D - Diritto Penale;

Sezione E - Diritto Tributario;

Sezione F - Giovani avvocati.

Agli appartenenti alla Sezione F, a cui saranno iscritti i professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati, potranno essere affidati esclusivamente controversie

civili, tributarie e relative a verbali di contravvenzioni di valore determinato o determinabile non superiore a 5.200,00 euro, con esclusione delle cause di lavoro.
Le altre sezioni saranno suddivise in tre fasce di iscrizione, la prima per i professionisti iscritti all'Albo da cinque a dieci anni e con almeno trenta incarichi, la seconda per quelli iscritti all'Albo oltre i dieci anni e con almeno quaranta incarichi, la terza per i professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e con almeno cinquanta incarichi.
Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per massimo tre sezioni o come singolo o come facente parte di un'associazione professionale. Nel caso di domanda per l'iscrizione in più sezioni il numero degli incarichi richiesti deve essere dimostrato per ognuna di esse.
Agli iscritti alla prima fascia possono essere conferiti incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile non superiore a 15.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile ma ritenuti di bassa complessità, a discrezione di EAV, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.
Ai professionisti inseriti nella seconda fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile di valore non superiore a 260.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile che, a discrezione dell'Ente, non risultino di particolare importanza, tenuto conto dell'oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.
Ai professionisti inseriti nella terza fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, senza alcun limite.

2.3 L'iscrizione all'elenco ha validità di tre anni dalla data di approvazione del Presidente del C.d.A.
2.4 L'elenco viene aggiornato mensilmente; le domande pervenute nel corso del mese saranno esaminate entro la fine del mese successivo, ferma restando la validità triennale dell'elenco nella sua globalità.
2.5 L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2.6 EAV si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'elenco con affidamento diretto, esemplificativamente nei seguenti casi:
- affidamento di giudizi in gradi o fasi successive per la necessità di assicurare continuità e uniformità nella difesa;
- nel caso di affidamento dei giudizi in materia assicurativa quando essi vengono affidati a legali fiduciari della compagnia assicuratrice con oneri a carico della stessa;
- altri casi debitamente motivati.

Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco

3.1 L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, scaricabile sul sito istituzionale di EAV al link http://www.eavsrl.it/web/incarichi-di-patrocinio-legale, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.
3.2 Requisiti per l'iscrizione:
a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
c) Aver espletato, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, incarichi, nel numero meglio sotto specificato, di rappresentanza in giudizi per materie rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione;
c1) almeno trenta incarichi nel triennio per la prima fascia;
c2) almeno quaranta incarichi nel triennio per la seconda fascia;

c3) almeno cinquanta incarichi nel triennio per la terza fascia;

Si terrà conto degli incarichi in corso nel triennio, indipendentemente dalla data di conferimento e dalla data di conclusione degli stessi.

Il requisito del numero minimo di incarichi non è richiesto per l'iscrizione nella Sezione F di cui all'articolo 3.2.

d) Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

e) Non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;

f) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense per un massimale di almeno 500.000 euro.

3.3 Alla domanda, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto, così come indicato all'articolo 3.2, nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (**all. 1 e 2** alla domanda di iscrizione, disponibile al link https://www.eavsrl.it/web/incarichi-di-patrocinio-legale) ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/1993, e corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante, dovrà essere unita la seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**all. 3** alla domanda di iscrizione, disponibile al link https://www.eavsrl.it/web/incarichi-di-patrocinio-legale)con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., con cui il professionista attesti:

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, indicando la data di prima iscrizione all'Albo e l'attuale Ordine di appartenenza;
- l'iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori se si chiede l'iscrizione nella terza fascia di una qualsiasi sezione;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, ha espletato, indipendentemente dalla data di conferimento e dalla conclusione degli stessi, incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione, indicando l'oggetto degli stessi, il numero di R.G. e il Foro (**all. 4** alla domanda di iscrizione, disponibile al link https://www.eavsrl.it/web/incarichi-di-patrocinio-legale).

L'attestazione di cui al presente punto non è richiesta per l'iscrizione nella Sezione F.

- di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
- di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale di almeno € 500.000, per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense;
- numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il curriculum vitae deve essere in formato europeo e in PDF/A (in formato aperto per la conservazione documentale a lungo termine), secondo quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

b) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle disposizioni e condizioni di cui al presente Regolamento e assunzione dell'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'EAV o in conflitto con gli

interessi dell'Ente per la durata dell'iscrizione all'Elenco;

d) dichiarazione di impegno a rendere all'Ente, se richiesto, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

4. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che renderà la prestazione.

5. L'EAV si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante il periodo di validità dell'elenco.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

4.1 La decisione in ordine alla necessità di conferire un incarico di patrocinio legale, come definito all'art. 1, comma 1.2 del presente Regolamento, è assunta con deliberazione del Presidente del C.d.A. dell'EAV.

4.2 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale espressamente:

- conferma la permanenza, dal momento di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco sino al momento di accettazione dell'incarico, di tutti i requisiti di iscrizione;
- si obbliga a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'EAV, per tutta la durata del rapporto instaurato;
- dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

4.3 Non possono essere incaricati professionisti che, in violazione del precedente articolo 3.3 c), abbiano in corso incarichi contro l'EAV per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso EAV o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi già loro affidati.

4.4 Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e il compenso sarà liquidato secondo quanto disposto dagli artt. 8, 14 e 23 del D.M. Giustizia 10/3/2014 n. 55 s.m.i.

4.5 Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici criteri regolamentari:

- sezione ed eventuale fascia di iscrizione;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;
- principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco;
- esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione;
- foro di competenza della causa affidata.

4.6 Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni

5.1 Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni.

5.2 La convenzione con la quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente indicare:

- il valore presunto della causa;
- la facoltà di EAV di revocare l'incarico conferito, in considerazione del suo carattere fiduciario,

in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, rimborsando al professionista incaricato le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta;
- il compenso professionale presunto e le modalità di pagamento;
- l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'EAV sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia telematica dell'ufficio giudiziario di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo depositato in giudizio, nonché dei verbali di causa. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- l'obbligo per il professionista di inviare, tutte le volte che venga richiesto, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite;
- l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere ad EAV in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- l'obbligo per il professionista di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- l'obbligo per il professionista di inviare, a conclusione del giudizio, copia della sentenza attestata conforme all'originale;
- l'obbligo per il professionista di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso posta elettronica e, comunque, mediante la comunicazione anche di un recapito telefonico mobile, nonché di recarsi presso la sede dell'EAV ogni qualvolta venga convocato per ragioni attinenti all'incarico affidato;
- il divieto per il professionista di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;
- l'obbligo del professionista di tenere indenne EAV da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;
- l'obbligo del professionista di informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina;
- l'obbligo del professionista all'eventuale adeguamento del massimale della polizza professionale, di cui all'articolo 3.3. a), al valore della controversia e obbligo di fornire, comunque, gli estremi della polizza sottoscritta.

Art. 6 – Corrispettivi

6.1 Il corrispettivo presunto è determinato in maniera omnicomprensiva secondo le modalità di seguito indicate.

6.2 La determinazione del compenso da corrispondere avverrà mediante applicazione delle voci e dei criteri previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, s.m.i., comprese le maggiorazioni e diminuzioni ivi previste.

6.3 Per i contenziosi di significativa importanza il compenso del professionista può essere oggetto di libera pattuizione tra le parti che tenga conto dell'esigenza di assicurare un compenso rispettoso della quantità e qualità dell'attività del professionista.

6.4 Oltre al compenso determinato in base ai precedenti criteri e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso per la prestazione, fermo restando quanto previsto dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, s.m.i. agli artt. 11, 15 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

6.5 Per le prestazioni in materia penale, qualora EAV rivesta nel procedimento la posizione di persona offesa, parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 s.m.i.

6.6 In caso di trasferte, sarà riconosciuto un rimborso secondo quanto prescritto all'art. 27 del D.M. n. 55/2014.

6.7 La corresponsione dei corrispettivi verrà effettuata, di norma e salvo il rimborso delle spese vive, al termine dell'incarico. Può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.

6.8 Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell'attività la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sue cure e spesa alla liquidazione dei compensi dello stesso, in misura non inferiore a quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.M. n. 55/2014 s.m.i.

6.9 In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista incaricato, salvo diversa indicazione dell'EAV, dovrà provvedere all'escussione della controparte per il recupero di quanto liquidato, nulla più dovendo l'EAV, fatta salva l'eventuale differenza tra quanto convenzionalmente stabilito e quanto liquidato dal giudice adito ovvero nel caso di infruttuosità dell'escussione di cui sopra;

6.10 Nel caso in cui il giudice adito liquidi un importo per spese di giudizio in favore di EAV superiore al compenso del professionista stabilito convenzionalmente, a questi sarà riconosciuto l'importo liquidato in sentenza. Il professionista provvederà a recuperare detto importo con diretta escussione della controparte; nel caso di infruttuosa escussione, EAV sarà tenuta al pagamento del solo importo stabilito nella convenzione di affidamento.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco degli Avvocati

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano in conflitto di interessi, ovvero si trovassero come controparte dell'EAV;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 8 – Modalità di svolgimento degli incarichi

8.1 Il Dirigente della Direzione Affari Legali e Generali trasmetterà la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, compresa una dettagliata relazione.

8.2 Firmata la convenzione di affidamento dell'incarico, il Dirigente ~~agli~~ Affari Legali e Generali trasmetterà al professionista tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente.

8.3 All'uopo gli uffici avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni istanza necessaria per l'istruttoria delle pratiche, nei tempi strettamente necessari.

8.4 L'EAV è sollevato dal professionista incaricato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Art. 9 - Pubblicità

9.1 Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, EAV attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di EAV, nell'Area "L'Azienda - Incarichi di patrocinio legale", al link https://www.eavsrl.it/web/incarichi-di-patrocinio-legale.

9.1 Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati, a cura del Referente della Trasparenza della Direzione Affari Legali e Generali, e visualizzabili alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di EAV – in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, aggiornato dal D. Lgs. del 25/05/2016 n. 97.

9.2 L'elenco dei professionisti è pubblico e liberamente consultabile sul sito internet dell'EAV, al predetto link. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, aggiornato con le modifiche del D. Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l. e si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13/08/2022.